

*FOCUS*

**D.L. AGOSTO**

**n.104/2020**

Misure d'interesse  
per il settore  
rappresentato

15 agosto 2020

## INDICE

<b>NORME IN MATERIA DI LAVORO</b>	<b>4</b>
• Art. 1 Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga	4
• Art. 3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	5
• Art. 4 Modifiche all'articolo 88 in materia di Fondo Nuove Competenze	6
• Art. 6 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato	6
• Art. 7 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali	6
• Art. 8 Modifiche all'articolo 93 in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine	6
• Art. 9 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	7
• Art. 14 Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo	8
• Art. 19 Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse	9
• Art. 27 Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19 - Decontribuzione Sud	9
<b>MISURE ECONOMICHE E FISCALI D'INTERESSE PER LE IMPRESE DEL SETTORE</b>	<b>10</b>
• Art. 58 Fondo per la filiera della ristorazione	10
• Art. 59 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	11
• Art. 60 Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese	12
• Art. 62 Aiuti alle piccole e alle micro imprese	13
• Art. 64 Rifinanziamento e disposizioni relative al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore	13
• Art. 65 Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 DL n. 18/2020* (cfr. art. 77 DL agosto)	14
• Art. 71 Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società	15
• Art. 72 Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi	15
• Art. 73 Rifinanziamento <i>cashback</i> - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160	16
• Art. 76 Sospensione scadenza titoli di credito	16
• Art. 77 Misure urgenti per il settore turistico	16
• Art. 78 Esenzione dall'imposta IMU per i settori del turismo e dello spettacolo	17
• Art. 97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi	17
• Art. 98 Proroga secondo acconto ISA	17

- **Art. 99 Proroga riscossione coattiva** 18
- **Art. 100 Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale** 18
- **Art. 108 Maggiorazione ex Tasi** 19
- **Art. 109 Estensione della durata delle previsioni di cui all'art. 181 DL 34/2020 - Proroga esonero TOSAP e COSAP** 19
- **Art. 112 Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020** 20

## Norme in materia di lavoro

- **Art. 1 Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga**

I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti Assegno ordinario erogato dal Fondo d'Integrazione Salariale e di Cassa integrazione in deroga (disciplinati dal c.d. decreto "Cura Italia" e sue successive modificazioni) per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 **e quindi per una durata complessiva massima di 18 settimane con causale COVID-19 nel suddetto periodo.**

I periodi di integrazione precedentemente richiesti, autorizzati e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane previste dal decreto in commento.

I datori di lavoro che presentano domanda per i periodi di integrazione salariale, relativi alle ulteriori nove settimane previste dal presente decreto, devono versare un contributo addizionale (calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa), determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:

- **il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;**
- il contributo addizionale sarà pari al 9% della per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- il contributo addizionale sarà pari al 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

**Le ulteriori nove settimane successive alle prime nove sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.**

Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

L'Inps autorizza i trattamenti e sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale (in mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota maggiore).

Le domande di accesso ai trattamenti in commento devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, il termine di

decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legge.

In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

**I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020**

- **Art. 3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione**

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti d'integrazione salariale in commento e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per emergenza Covid-19 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico riparametrato su base mensile, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (Cura Italia) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni (Rilancio), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Resta fermo il divieto di licenziamento per i datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero in commento. In caso di mancato rispetto di tale divieto è prevista la revoca dall'esonero contributivo con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

L'esonero in questione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

- **Art. 4 Modifiche all'articolo 88 in materia di Fondo Nuove Competenze**

Viene modificato l'art. 88 del c.d. "Decreto Rilancio riferito al Fondo Nuove Competenze prevedendo che le specifiche intese collettive di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzate alle mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa possano essere anche volte a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

- **Art. 6 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato**

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riparametrato su base mensile, nei limiti di 8060 euro annui, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

- **Art. 7 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali**

L'esonero del versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale previsto per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 6), limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

- **Art. 8 Modifiche all'articolo 93 in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine**

Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, in deroga agli articoli 19 comma 1 e 21 del decreto legislativo n. 81/2015 (durata massima, obbligo d'indicazione delle causali, proroghe e rinnovi). Il rinnovo o la proroga è consentito restando ferma la durata massima complessiva di 24 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta.

È abrogata la disposizione del decreto "Rilancio" che prorogava d'ufficio i rapporti a tempo determinato (anche in somministrazione) e in apprendistato di primo e terzo livello, per una durata pari alla sospensione dall'attività lavorativa per l'emergenza Covid-19.

- **Art. 9 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo febbraio 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

I soggetti non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente o titolari di pensione.

È erogata un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro;

- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità citate non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità prevista dal Fondo per il reddito di ultima istanza; sono, invece, cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Testo Unico Imposte sui Redditi vigente.

- **Art. 14 Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo**

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali introdotti dall'art. 3 del decreto in commento, è precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamento collettivo) e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Alle medesime condizioni citate resta preclusa al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604.

Tali divieti non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi.

Sono, inoltre, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento e il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

- **Art. 19 Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse**

I datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID19, possono presentare domanda dei trattamenti di integrazione salariale cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, con specifica causale "COVID 19 – Obbligo permanenza domiciliare".

Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità citati, fino a un massimo complessivo di 4 settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle regioni Emilia Romagna, veneto e Lombardia.

Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

- **Art. 27 Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19 - Decontribuzione Sud**

È riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale, una agevolazione pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea.

## Misure economiche e fiscali d'interesse per le imprese del settore

- **Art. 58 Fondo per la filiera della ristorazione**

La disposizione, fortemente voluta dalla Federazione, istituisce un fondo nello stato di previsione del MIPAAF con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020, specificamente finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese di "ristorazione con somministrazione" (codice ATECO 56.10.11], "mense" (codice ATECO 56.29.10) e "catering continuativo su base contrattuale" (codice ATECO 56.29.20), in attività al 15 agosto 2020, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P.. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore del 25% dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei corrispondenti mesi del 2019 ed è bene evidenziare che la dizione letterale della norma, lo riserva ai soli soggetti che abbiano avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Verosimilmente il legislatore è incorso in un mero errore materiale, volendo in realtà consentire l'accesso al contributo anche alle imprese sorte in tale data per le quali, probabilmente, non ricorre la perdita di fatturato sopra indicata. La Federazione si è già attivata per promuovere la correzione del suindicato limite di accesso alla misura.

Per l'accesso ai benefici, erogabili secondo i criteri, le modalità e i limiti di importo che saranno definiti da un decreto del MIPAAF di prossima emanazione, all'impresa sarà richiesto di registrarsi all'interno della piattaforma digitale denominata "piattaforma della ristorazione", ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando l'istanza di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il contributo verrà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda - a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati – mentre il saldo sarà corrisposto a seguito della verifica da parte del concessionario convenzionato della documentazione fornita.

Il comma 4 precisa che l'erogazione del contributo verrà effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.

E' bene sottolineare che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al D. Lgs n. 446/1997 ed è alternativo a quello concedibile ai sensi del successivo art. 59 "Contributo a fondo perduto attività economiche e commerciali nei centri storici".

Il MIPAAF, anche avvalendosi dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), provvederà alle verifiche concernenti i contributi erogati (comma 7). Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, salvo che il fatto costituisca reato, il predetto Ministero procederà al recupero delle somme non dovute. E' bene altresì evidenziare che, sempre che il fatto non costituisca reato, l'indebita percezione del

contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. All'irrogazione della sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederà l'ICQRF.

Viene altresì specificato che, qualora l'attività d'impresa cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero, infatti, è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.

- **Art. 59 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici**

La disposizione è volta a riconoscere un contributo a fondo perduto alle attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone "A" o equipollenti che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paese esteri:

- a) per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- b) per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di tali attività riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Il 3 comma stabilisce il criterio di determinazione del contributo, consistente nell'applicazione di una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e quello del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020 (*i.e.* entrata in vigore del decreto in commento);
- b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020;
- c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020.

E' comunque previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per gli altri soggetti e detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone "A" sopra indicate (comma 4). Il contributo in oggetto non è cumulabile con quello di cui al precedente art. 58 (comma 6).

Poiché il 5 comma stabilisce che per il presente contributo si applica quanto disposto dall'art. 25, commi da 7 a 14, del DL n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 (c.d. Rilancio"), lo stesso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. L'istanza dovrà essere presentata in

via telematica all’Agenzia delle Entrate e dovrà contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’articolo 85 del D. Lgs n. 159/2011. In merito, è bene tener presente che il soggetto che ha rilasciato l’autocertificazione sarà punito con la reclusione da 2 anni a 6 anni se, successivamente alla erogazione del contributo dovesse accertare il mancato superamento della verifica; in tal caso l’Agenzia delle Entrate procederà al recupero delle somme erogate, comprensive di sanzioni e interessi. Come nel caso della Contributo a Fondo perduto di cui all’art. 25 del Rilancio, l’Agenzia erogherà il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e, qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, oltre al recupero dello stesso, verranno applicate sanzioni che vanno dal 100% al 200% di quanto non dovuto. Inoltre, verrà applicato quanto previsto dall’art. 316 *ter* del codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

- **Art. 60 Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese**

La norma predispone il rifinanziamento di una pluralità di fondi, in particolare:

1. è integrata di 64 milioni di euro per l’anno 2020, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, comma 8, del DL n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013. Vale la pena ricordare che quest’ultimo provvedimento stabilisce che le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo;
2. è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione delle agevolazioni di cui all’art. 43, comma 1, del DL n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (cfr. “Focus Rilancio”- Circolare Fipe n. 116/2020). Inoltre all’art. 43 del Rilancio viene introdotto il comma 2 bis volto a estendere la copertura dei costi relativi alla proroga di 6 mesi della cassa integrazione.
3. è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2020, per il rafforzamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa di cui all’art. 43 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 (cfr. “Focus Rilancio” – Circolare Fipe n. 116/2020) <sup>1</sup>;
4. è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così da rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Come si ricorderà, tale disposizione prevede l’istituzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

<sup>2</sup> Il comma 228 della legge di bilancio 2019 prevede un contributo a fondo perduto per le micro e le piccole imprese, nella forma di voucher, per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i

5. è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del DL n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2012<sup>3</sup>;

5. è incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge della legge 27 dicembre 2019, n. 160, volto a dare sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE<sup>4</sup>.

- **Art. 62 Aiuti alle piccole e alle micro imprese**

La disposizione introduce il comma 1 bis, all'art. 61 del DL n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 ("Rilancio"), con il quale viene stabilito che, in deroga a quanto previsto al comma 1, gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 (in dettaglio cfr. "focus Rilancio" – Circolare Fipe n. 116/2020) possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese che, già alla data del 31 dicembre 2019, risultavano in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, purché le stesse:

- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
- c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

- **Art. 64 Rifinanziamento e disposizioni relative al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore**

Questa disposizione incrementa di 7 miliardi e 335 milioni di euro per il triennio 2023 - 2025 il Fondo Centrale di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della L. n. 662/1996. Come si ricorderà, l'art. 13 del "Liquidità" ha previsto, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (sul tema si veda anche IV° Quadro Sinottico – Circolare Fipe n. 121/2020), che ora vede un regime premiante nel caso di imprese del Mezzogiorno.

L'efficacia della disposizione in commento è tuttavia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ex art. 108, paragr. 3 TFUE.

---

processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

<sup>3</sup> il Fondo per la crescita sostenibile è destinato al finanziamento di programmi e interventi a favore delle piccole e medie imprese con particolare riguardo alle finalità di promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, di rafforzamento della struttura produttiva e di promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.

<sup>4</sup> Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il Fondo IPCEI interviene per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea.

- **Art. 65 Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 DL n. 18/2020**

La disposizione in commento proroga la moratoria straordinaria di cui all'art. 56 del DL n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. "Cura Italia"). Si tratta di una misura d'interesse per il comparto in quanto consente alle micro, piccole e medie imprese aventi sede in Italia, di avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- le linee di credito "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 17 marzo 2020, ora non potranno essere revocati sino al 31 gennaio 2021 (anziché 30 settembre 2020);
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 31 gennaio 2021 (anziché 30 settembre 2020) è rinviata al 31 gennaio 2021, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità;
- è sospeso fino al 31 gennaio 2021 il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 31 gennaio 2021 (anziché 30 settembre 2020) e lo stesso deve esser riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Per le imprese del comparto del turismo, quest'ultima disposizione va coordinata con quanto stabilito dall'art. 77, comma 2 del provvedimento in oggetto, secondo cui il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogato al 31 marzo 2021.

Tuttavia, è bene ricordare che l'art. 56 ha stabilito che potranno beneficiare di dette misure solo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile dagli intermediari creditori.

Il comma 2 dell'art. 65 del provvedimento in commento specifica che per le imprese già ammesse al 15 agosto 2020, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte del beneficiario, da far pervenire al finanziatore entro il 30 settembre 2020. Le imprese che al 15 agosto 2020 presentino esposizioni non ancora ammesse, possono accedervi entro il 31 dicembre 2020.

Viene altresì specificato che nei confronti delle imprese che già hanno avuto accesso alle citate misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al comma 8<sup>5</sup> del richiamato articolo 56, decorre dalla conclusione delle misure di sostegno di cui al citato comma 2 [vale a dire dal 31 gennaio 2021].

---

<sup>5</sup> Il comma 8 dell'art. 56 del DL n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 prevede che "L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti"

Il comma 4 prevede altresì una proroga fino al 31 gennaio 2021 (anziché 30 settembre 2020) della sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie di cui art. 37 *bis* del DL n. 23/2020, come modificato dalla legge n. 40/2020 (“Liquidità”).

- **Art. 71 Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società**

**Per quanto in questa sede d’interesse, si segnala che la disposizione prevede che alle** assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’art. 106 del DL n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 (Cura Italia)<sup>6</sup>.

- **Art. 72 Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi**

La norma stabilisce che continueranno ad applicarsi fino al 15 ottobre 2020 (i) le previsioni di cui all’art. 4 del Liquidità, concernente la sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato e (ii) degli artt. 33 e 34 del Rilancio, riguardanti rispettivamente la sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato e disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali.

---

<sup>6</sup> Art. 106 recante “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti” ai commi d’interesse prevede che “2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. 3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. 4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. 5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. 6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.”

- **Art. 73 Rifinanziamento *cashback* - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160**

In sostanza con la presente disposizione viene stabilito che a partire dal 1° dicembre p.v. opereranno le misure premiali per l'incentivo all'uso di pagamenti elettronici previste dalla legge di bilancio 2020 che, a causa della pandemia, erano state riprogrammate per il prossimo anno. L'articolo in commento, infatti, apporta alcune modifiche all'art. 1, commi 288 e 289 della legge n. 160/2019: in particolare l'attuale formulazione del comma 289 prevede ora che sarà compito del MEF emanare uno o più decreti volti a stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter. All'art. 289 *ter* viene altresì stabilito che il MEF affiderà le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.

- **Art. 76 Sospensione scadenza titoli di credito**

La disposizione modifica l'art. 11 del DL n. 23/2020 convertito in Legge n.40/2020 (Liquidità) di tal che ai sensi della nuova formulazione del comma 1, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito con efficacia esecutiva sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Inoltre, il comma 2 ora stabilisce che gli assegni portati all'incasso, a prescindere dalla data di emissione, non sono protestabili fino 31 agosto 2020. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli art. 2 e 5 della L. n. 386/1990 e la penale, pari al 10% della somma dovuta e non pagata di cui all'art. 3 della medesima legge non si applicano se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione prima citato, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

- **Art. 77 Misure urgenti per il settore turistico**

La disposizione in commento (i) amplia la platea dei beneficiari del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo di cui all'art. 28 del Rilancio (cfr. "focus Rilancio" – Circolare Fipe n. 116/2020) inserendo anche le strutture termali (ii) ed estende il periodo per il quale far valere il credito d'imposta, includendovi, per gli esercenti attività d'impresa anche il mese di giugno, mentre, per le strutture turistico recettive con attività solo stagionale, quello di luglio.

Inoltre, il Fondo inserito nello stato di previsione del MIBACT di cui all'art. 182, comma 1 del Rilancio volto a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, è stato incrementato da 25 milioni a 265 milioni di euro.

Come anticipato nella parte illustrativa del precedente art. 63, il comma 2 della presente disposizione stabilisce che per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del Cura Italia, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021.

- **Art. 78 Esenzione dall'imposta IMU<sup>7</sup> per i settori del turismo e dello spettacolo**

Con la presente disposizione si prevede che per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della L. n. 160/2019, relativamente a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (in questo caso l'imposta non sarà dovuta per gli anni 2021 e 2022 ma per la sua efficacia occorre l'autorizzazione della Commissione Europea ex art. 108, par. 3 TFUE);
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

- **Art. 97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi**

La disposizione opera nei confronti dei versamenti tributari e contributivi di cui agli artt. 126<sup>8</sup> e 127<sup>9</sup> del Rilancio che, quindi, ora possono essere effettuati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. La disposizione precisa altresì che non verranno rimborsate somme eventualmente già versate.

- **Art. 98 Proroga secondo acconto ISA**

La norma dispone la proroga al 30 aprile 2021 del termine per versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP (dovuto per il periodo d'imposta successivo

---

<sup>7</sup> La norma va coordinata con l'art. 177 del Rilancio che ha sancito l'esenzione dalla prima rata dell'IMU relativamente alle categorie a) - b) - c) sopra elencate (cfr. IV° Quadro sinottico Fipe e "focus Rilancio" – Circolare Fipe n. 116/2020).

<sup>8</sup> L'art. 126 del Rilancio, richiama l'art. 18 commi 1-6 del "Liquidità" [quindi si tratta dei versamenti (i) in autoliquidazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, (ii) in autoliquidazione dell'IVA, (iii) dei contributi previdenziali e assistenziali, (iv) dei premi per l'assicurazione obbligatoria] e l'art. 19 del Liquidità concernente le ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.

<sup>9</sup> L'art. 127 del Rilancio, richiama gli artt. 61 e 62 del "Cura Italia", il primo attiene a tutti i versamenti confluiti nell'art. 18 del Liquidità, il secondo invece a tutti gli "adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale".

a quello in corso al 31 dicembre 2019) nei confronti dei soggetti che (i) esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF, (ii) abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

- **Art. 99 Proroga riscossione coattiva**

La disposizione sospende fino al 15 ottobre p.v. (i) gli adempimenti derivanti da cartelle esattoriali emesse per entrate tributarie e non tributarie di cui all'art. 68, commi 1 e 2 *ter* del Cura Italia<sup>10</sup>, nonché (ii) i pignoramenti dell'agente della riscossione su stipendi e pensioni ex art. 152, comma 1 del Rilancio<sup>11</sup>.

- **Art. 100 Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale**

La norma detta una serie di disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, con relativi canoni e contenziosi.

Di particolare interesse per gli associati risulta la sospensione fino al 15 dicembre 2020 dei procedimenti amministrativi pendenti al 15 agosto 2020 e l'inefficacia dei relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della

---

<sup>10</sup> L'art. 68 del Cura Italia, come modificato dal 154, comma 1, lett.a) del Rilancio ai commi d'interesse dispone "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020 [ora 15 ottobre 2020], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. [...] 2 *ter*. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 [ora 15 ottobre 2020], gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive".

<sup>11</sup> L'art. 152, comma 1 del DL Rilancio, come modificato in sede di conversione stabilisce che "Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto [19 maggio 2020] e il 31 agosto 2020 [ora 15 ottobre 2020], sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

concessione per mancato versamento del canone, concernenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'art. 3, comma 1, del DL n. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Inoltre, al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. b), del DL n. 400/1993, conv. dalla legge n. 494/1993, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, i procedimenti concernenti il pagamento dei canoni pendenti al 15 agosto 2020, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30% delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60% delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

La domanda per accedere alla sanatoria deve essere presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 deve essere versato, se in un'unica soluzione, l'intero importo dovuto, oppure la prima rata, se rateizzato.

La tempestiva presentazione della domanda sospende i relativi procedimenti giudiziari o amministrativi, ivi compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione di tali procedimenti si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro 60 giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.

- **Art. 108 Maggiorazione ex Tasi**

I Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%.

- **Art. 109 Estensione della durata delle previsioni di cui all'art. 181 DL 34/2020 - Proroga esonero TOSAP e COSAP**

La disposizione in oggetto, fortemente voluta dalla Federazione, va a prorogare i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 181 del "Rilancio", di tal che i pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991<sup>12</sup>, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico fino al 31 dicembre 2020 (i) sono esonerati dal pagamento della TOSAP e del COSAP di cui al Capo

---

<sup>12</sup> Articolo 5 della Legge del 25 agosto 1991, n. 287:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il del D.Lgs. n. 507/1993 e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997; (ii) possono accedere a una procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e non è dovuta l'imposta di bollo; (iii) non vedono subordinare ad autorizzazioni, di cui agli artt. 21 e 146 del DL n. 42/2004, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti d'interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili (dehors, tavoli, ecc).

- **Art. 112 Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020**

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR) è elevato ad euro 516,46.